



COMUNE DI CARTIGLIANO
(Prov. Di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Allegato sub A) delibera di C.C. n. 14 del 17/03/2005
Il Segretario Comunale
Tedeschi dott. ssa Caterina



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|--|
| Art. 1 - Oggetto | |
| Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree | |
| Art. 3 - Pertinenze | |
| Art. 4 - Abitazioni a disposizione o sfitta..... | |
| Art. 5 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile | |
| Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta | |

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Art. 7 - Abitazione principale | |
| Art. 8 - Riduzioni di imposta | |
| Art. 9 - Esenzioni | |

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

| | |
|---|--|
| Art. 10 - Dichiarazioni..... | |
| Art. 11 - Versamenti | |
| Art. 12 - Differimento dei termini per i versamenti | |
| Art. 13 – Versamento rateale..... | |
| Art. 14 - Accertamenti | |
| Art. 15 - Attività di accertamento delle aree edificabili | |
| Art. 16 - Attività di controllo..... | |
| Art. 17 - Compensazioni..... | |
| Art. 18 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree | |
| Art. 19 - Interessi | |
| Art. 20 – Rendite catastali e interessi di mancato pagamento..... | |
| Art. 21 – Funzionario responsabile..... | |
| Art. 22 – Contenzioso | |



TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Art. 23 - Norme di rinvio | |
| Art. 24 – Entrata in vigore | |



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di CARTIGLIANO, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell' I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Sono considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette



alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari all'80% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

c) in caso di comproprietà, ove qualcuno dei titolari abbia la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale ed altri no, l'intera area si considera agricola a condizione che la percentuale di possesso in capo a coloro che rivestono tale qualifica sia almeno pari al 50%.

Art. 3 Pertinenze

Si considerano pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, individuate nelle categorie catastali C/2 e C/6 ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari ad uso di abitazione.

Ai fini della determinazione dell'aliquota e dell'eventuale detrazione, si considerano parti integranti dell'unità immobiliare ad uso di abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale, possieda detti titoli, anche se in quota parte, sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

La detrazione spetta soltanto per l'unità immobiliare ad uso di abitazione principale e quindi l'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.

L'unità immobiliare ad uso abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.



Art. 4
Abitazione a disposizione o sfitta

L'abitazione tenuta a disposizione è l'abitazione posseduta in aggiunta alla abitazione principale ed utilizzata dal possessore e dai suoi familiari come residenza secondaria.

L'abitazione sfitta è quella destinata ad essere affittata e tenuta sfitta. Si ritiene sfitta l'unità immobiliare priva di allacciamenti.

Art. 5
Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico disciplinati nel D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo determinato dal Catasto.

Art. 6
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI



Art. 7
Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Sono equiparate all'abitazione principale e soggette alla medesima aliquota e detrazione:

- a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.E.R.;
- c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

Sono equiparate all'abitazione principale ai soli fini dell'aliquota ridotta le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta di 1° grado a condizione che questi le utilizzino come abitazioni principali e vi abbiano trasferito la propria residenza. L'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. Il soggetto passivo interessato deve attestare gli immobili concessi in uso gratuito, mediante una semplice comunicazione da trasmettere al Comune entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dell'anno in cui si beneficia di tale agevolazione o, se successivo, entro il termine previsto per il saldo dello stesso anno. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi e sino a che permane tale destinazione.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle ad esse equiparate, il Comune sentito il funzionario responsabile e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può deliberare un'aliquota ridotta non inferiore al 4 per mille.

Detrazione d'imposta: dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per quelle ad essa equiparate, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione approvata secondo le modalità descritte all'art. 6, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.



Per situazioni di particolare disagio economico e sociale, il Comune può prevedere, con le modalità e termini di cui all'art. 6 del presente regolamento, una riduzione dell'aliquota dovuta o un aumento della detrazione d'imposta. Per l'erogazione di tale beneficio fiscale il Comune si avvarrà dell'indicatore della situazione economica equivalente denominato I.S.E.E..

Art. 8 Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti, assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.



La riduzione decorre dal momento in cui lo stato di inagibilità o di inabitabilità viene accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dalla presentazione al Comune dell'autocertificazione.

Il funzionario responsabile si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. In caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei riguardi dei sottoscrittori le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia di falsità degli atti.

Con la deliberazione di cui all'art. 6 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 9 Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.



TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 10 Dichiarazioni

Il contribuente è obbligato a presentare all'Ufficio Tributi del Comune denuncia di variazione per ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, ai sensi dell'art. 10 comma 4 D. Lgs. n. 504/1992 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

L'omissione della denuncia e la presentazione di denuncia infedele sono punite con le sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 212 del 27/07/2000 non vengono applicate sanzioni per violazioni di carattere formale.

Art. 11 Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che venga presentata specifica comunicazione sottoscritta da tutti i soggetti passivi da inoltrare all'ufficio tributi del Comune entro il 31 dicembre dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal nudo proprietario, sempre a condizione che venga presentata specifica comunicazione sottoscritta da tutti i soggetti passivi da inoltrare all'ufficio tributi del Comune entro il 31 dicembre dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente purchè venga recuperato l'intero importo dovuto erroneamente versato a diverso Ente.

I versamenti effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all'anno in corso non sono sanzionabili.

Art. 12 Differimento dei termini per i versamenti dell'imposta



Sono stabiliti termini diversi da quelli indicati nell'art. 10 del D. Lgs. 504/92, per i versamenti dell'imposta eseguiti dai seguenti soggetti:

- in caso di decesso, gli eredi potranno versare l'imposta dovuta dal defunto e quella dovuta da loro stessi entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno successivo a quello del decesso del de cuius.
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta, in unica soluzione, entro l'anno di competenza.

Art. 13 **Versamento rateale**

L'ufficio concede, su richiesta del contribuente, il versamento rateale dell'imposta complessivamente dovuta per effetto dell'attività di liquidazione e di accertamento d'ufficio o in rettifica interessante più annualità d'imposta, ovvero anche una sola annualità quando l'importo complessivamente dovuto sia superiore ad € 774,69.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli avvisi di liquidazione/accertamento e dovrà essere specificata la volontà di avvalersi del beneficio della definizione agevolata di cui agli artt. 14 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive integrazioni e modificazioni con il pagamento del quarto della sanzione.

E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e dell'imposta complessivamente dovuta a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.

Il versamento può essere ripartito:

- *per il contribuente /persona fisica*
 - in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per somme fino ad € 5.164,57 ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori ad € 5.164,57;
- *per il contribuente ditta, società, persona giuridica*



- in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo per somme fino ad € 5.164,57, ovvero in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori ad € 5.164,57 (lire 10.000.000);

Se il credito d'imposta del contribuente/ditta, società o persona giuridica è superiore ad € 5.164,57 la richiesta di rateizzazione è subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria qualora il contribuente intenda avvalersi del beneficio della definizione agevolata di cui agli artt. 14 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive integrazioni e modificazioni con il pagamento del quarto della sanzione, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 4, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al Capo III° del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Art. 14 Accertamenti

I termini per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione sono fissati dall'art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messo comunale o con una delle modalità previste dagli artt. 137 e s.s. del c.p.c..



Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

Art. 15

Attività di accertamento delle aree edificabili

Il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio.

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione può stabilire per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai soli fini di autolimitazione della attività di accertamento.

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle aree edificabili si applica sia su iniziativa del contribuente che su iniziativa dell'ufficio l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente. In tal caso è prevista la riduzione delle sanzioni pari a ad 1/8.

Art. 16

Attività di controllo

Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione; verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Parte dei maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione potrebbero consentire la copertura delle spese relative a:

- potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili;
- attribuzione di compensi incentivanti in misura percentuale (5%) rispetto alle maggiori riscossioni al personale addetto alla realizzazione di particolari programmi e piani di attività, e comunque in relazione ai risultati conseguiti. Le modalità di ripartizione di tali compensi al personale devono essere disciplinate secondo la normativa dei C.C.N.L.EE.LL.

Art. 17

Compensazioni



Qualora l'Ufficio, nel corso dell'attività di controllo, accerti il diritto ad un rimborso o nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.

La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi.

Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso oppure nella richiesta di compensazione a seguito della liquidazione del rimborso da parte dell'ufficio, il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

Art. 18

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi



dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi non risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 19 Interessi

Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nelle stesse misure previste per le imposte erariali anche relativamente ai periodi d'imposta ed ai rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della L. 13.05.1999 n. 133.

Art. 20 Rendite catastali e interessi di mancato pagamento

Il Comune di Cartigliano si conforma alla normativa contenuta nell'art. 74 della legge n. 342/2000 in materia di applicazione degli interessi nel caso di versamenti



dell'I.C.I. in misura inferiore al dovuto in conseguenza di attribuzione o modifica delle rendite catastali non notificate ai contribuenti nelle forme previste dalla legge.

Non saranno iscritti a ruolo, nel caso di mancato pagamento gli interessi sulle somme non versate anche se calcolati in avvisi di liquidazione già divenuti definitivi alla data del 10 dicembre 2000, a condizione che gli stessi siano stati notificati dopo il 1° settembre 2000.

Art. 21

Funzionario responsabile

Il Funzionario responsabile dell'imposta è di norma il Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile quando non diversamente individuato in altro soggetto, secondo le norme che regolano la nomina dei responsabili dei servizi. Allo stesso sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta in oggetto; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione/accertamento, gli atti che costituiscono esercizio del potere di autotutela; dispone eventuali rimborsi, compensazioni e rateizzazioni.

Art. 22

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI



Art. 23
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 24
Entrata in vigore

Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 1999. Le modificazioni introdotte evidenziate in grassetto entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.-